



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

*Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali*

SERVIZIO RICERCA E FORMAZIONE AVANZATA

Via Bogino, 9 – 10123 Torino

Tel +39/(0)11 / 670.4420/4373/4371/4385/4388 – Fax 011-670.4380

Arearicerca-dottorati@unito.it

### **Decreto Rettorale d'Urgenza n. 6/SA del 10/07/2008**

**Oggetto: Regolamento Maternità per i Dottorandi di Ricerca e per i Borsisti Post Dottorato**

#### **IL RETTORE**

**Visto** il Decreto Rettorale n. 316 del 27/04/2004 con il quale era stato emanato il “Regolamento Maternità per i Dottorandi di Ricerca e per i Borsisti Post Dottorato”;

**Vista** la deliberazione del 26/05/2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al “Regolamento Maternità per i Dottorandi di Ricerca e per i Borsisti Post Dottorato”;

**Visto** il Decreto Rettorale n. 3347 del 30/05/2008 con il quale è stato emanato il Nuovo Regolamento Maternità come modificato dal Senato Accademico;

**Vista** la Circolare n. 38 del 16/05/2008 con le quali sono state emanate “disposizioni per la tutela delle lavoratrici gestanti dipendenti ed equiparate e che individua una procedura di comunicazioni leggermente diversa da quella prevista nel nuovo Regolamento Maternità dei Dottorati;

**Valutata**, pertanto, la necessità di adeguare alla suddetta procedura quella prevista dal Regolamento Maternità dei Dottorati e che le modifiche non differiscono, nella sostanza, dalla versione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 26/05/2008;

**Valutata** e considerata l'urgenza di operare tale adeguamento al fine di garantire una immediata tutela della maternità per i Dottorandi di Ricerca;

**Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007;

**Visto** il D.Lgs. 151/2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità;

**Visto** il D.Lgs 9/04/2008 n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Visto** il “Regolamento Quadro di Ateneo per l'Istituzione ed il Funzionamento delle Scuole di Dottorato” emanato con DR n. 251 del 3/04/2006,

**Visto** il Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino emanato con DR n. 533 del 4/07/2006;

**Visto** il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n. 205 del 29.03.2001 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto dell'Università di Torino emanato con DR n. 54 dell'9.0.1999 e s.m.i.;

**DECRETA**

A decorrere dalla data di registrazione del presente decreto è emanato il nuovo "Regolamento Maternità per i Dottorati di Ricerca e per i Borsisti Post Dottorato", nel testo di seguito riportato.

IL RETTORE  
Prof. Ezio PELIZZETTI

Visto Il Responsabile della Divisione Ricerca.

## **Regolamento Maternità per i Dottorandi di Ricerca e per i Borsisti post dottorato**

### **Art. 1 - Sospensione per maternità e paternità**

E' prevista la sospensione del Corso di Dottorato per maternità e per paternità.

Il Corso di Dottorato di Ricerca è sospeso per maternità a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi (ai sensi degli artt. 16 e 20 del D Lgs. 151/2001 e s.m.i.).

In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, la sospensione per maternità è disposta d'ufficio dal Collegio Docenti, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.

La sospensione per paternità può essere richiesta dal Dottorando in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).

E' possibile beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione, per un massimo di altri 7 mesi, dalla fine del periodo di astensione per maternità o paternità, previa autorizzazione del Collegio Docenti.

### **Art. 2 Modalità.**

Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al competente Servizio di Prevenzione e Protezione di Area, all'Ufficio Dottorati, al Direttore della Scuola di Dottorato e al Responsabile della Struttura Universitaria presso cui svolge la propria attività.

Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 1 comma 3, l'interessata, almeno tre mesi prima del parto, deve inviare all'Ufficio Dottorati apposita richiesta di sospensione del corso per 5 mesi a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto.

Qualora l'interessata voglia sospendere il corso dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi 4 mesi, dovrà inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Dottorati nel corso del settimo mese di gravidanza e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della sospensione del corso. In tal caso dovrà allegare il certificato del medico specialista del SSN attestante la data presunta del parto e che la proroga dell'attività fino all'ottavo mese di gravidanza non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Per assolvere agli obblighi di cui ai precedenti commi, è necessario utilizzare le procedure ed i moduli reperibili sulla pagina Intranet del portale d'Ateneo alla sezione Maternità.

Entro 20 giorni dalla data del parto, la Dottoranda dovrà inviare all'Ufficio Dottorati un certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva che attesti la data del parto.

Il Dottorando che voglia usufruire della sospensione per paternità, dovrà inoltrare all'Ufficio Dottorati una motivata richiesta, allegando la documentazione comprovante i motivi addotti, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto e specificando, altresì, se intenda o meno sospendere anche la borsa di studio.

Qualora l'interessato voglia usufruire dell'ulteriore periodo di sospensione, di cui al comma 5 art. 1, dovrà inoltrare apposita motivata richiesta al Collegio Docenti che comunicherà all'Ufficio Dottorati la propria decisione.

Al termine del periodo di sospensione la Dottoranda / il Dottorando riprenderà il corso e inoltrerà all'Ufficio Dottorati una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore; le relative scadenze amministrative saranno differite della durata del periodo di sospensione.

In ogni caso il Collegio Docenti, in considerazione della durata della sospensione, indicherà alla Dottoranda/al Dottorando il percorso didattico da seguire per la prosecuzione del Dottorato e

valuterà se l'esame finale possa essere sostenuto in un'apposita sessione o dovrà slittare alla sessione del ciclo successivo.

### **Art. 3 Borsa di studio**

Durante il periodo di sospensione del Corso per maternità/ paternità, l'interessato/a può:

1. continuare ad usufruire della borsa di Dottorato; in tal caso l'erogazione della borsa non avverrà oltre la durata legale del Dottorato e, in caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato;
2. sospendere la borsa di studio previo parere positivo del Collegio Docenti, che potrà rifiutarlo solo per motivazioni attinenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili.

### **Art. 4 Borsisti post-Dottorato**

Ai Borsisti post-Dottorato si applica, in analogia, quanto previsto dai precedenti artt. 1, 2 e 3 per i Dottorandi di Ricerca.